

Allegato "B" al numero 10180 di Raccolta

Residenza Sanitaria Assistenziale

STATUTO DELLA FONDAZIONE ETS CASA LEANDRA

INDICE

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 2 SCOPI E ATTIVITA'

Art. 3 PRINCIPI E VALORI FONDAMENTALI DI RIFERIMENTO

Art. 4 PATRIMONIO

Art. 5 ORGANI

Art. 6 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPOSIZIONE

Art. 7 DURATA E RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 8 DECADENZA E CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI

Art. 9 REQUISITI ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE

Art. 10 CONVOCAZIONI, ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 11 ADOZIONE DELLE DELIBERAZIONI

Art. 12 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 13 PRESIDENTE

Art. 14 VICE PRESIDENTE

Art. 15 ORGANO DI CONTROLLO

Art. 16 REVISORE LEGALE

Art. 17 DIRETTORE GENERALE

Art. 18 ESERCIZI SOCIALI

Art. 19 DURATA ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

Art. 20 NORMA FINALE

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una fondazione avente la seguente denominazione: Fondazione ETS Casa Leandra.

L'indicazione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" è utilizzato negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico.

La Fondazione ha sede legale in Canneto sull'Oglio (MN), Piazza Gramsci n. 60.

La Fondazione potrà provvedere all'istituzione di sedi secondarie, uffici, delegazioni ed ogni genere di unità locale consentita dalla normativa vigente.

Art. 2 - Scopi e attività

La Fondazione esercita in via principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione ha lo scopo di offrire servizi e prestazioni sociali, assistenziali e sanitarie, in via prioritaria ma non esclusiva, a favore di persone svantaggiate, in quanto portatrici di disabilità fisiche e/o psichiche o anziane, in conformità alla tradizione dell'ente.

Attua, prioritariamente, le proprie finalità di assistenza attraverso un sistema integrato di servizi socio-assistenziali, sanitari e riabilitativi di tipo residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare da erogare direttamente ovvero mediante convenzioni o accordi con enti pubblici e privati.

In conformità alla sua origine e tradizione, la Fondazione svolge la propria attività con riferimento alla tutela dei soggetti fragili, in particolare gli anziani, con prioritario intento verso i residenti del Comune di Canneto sull'Oglio.

La Fondazione persegue la propria finalità senza distinzione di sesso, censo, cultura, religione, condizione sociale e politica nel rispetto del dettato costituzionale e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Per perseguire i propri scopi istituzionali la Fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e dalla pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e s.m.i. nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, la Fondazione si propone di:

- a) promuovere la salute, il benessere, l'autonomia personale e sociale, la qualità della vita delle persone anziane, in particolare se in condizioni di svantaggio, attraverso interventi sanitario-assistenziali e riabilitativi, in regime residenziale, non residenziale, ambulatoriale, secondo logiche di appropriatezza, di personalizzazione, di prevenzione, cura e assistenza, per garantire buone condizioni di salute e di qualità della vita;
- b) promuovere o realizzare servizi di carattere innovativo o sperimentale legati al divenire delle condizioni sociali e socio-sanitarie del territorio: valorizzare l'opera del volontariato nelle forme più consone alle finalità proprie;
- c) svolgere attività di raccolta fondi, utilizzando metodi adeguati ed eticamente conformi al presente Statuto nonché alle disposizioni di legge;
- d) stipulare convenzioni con altri enti, sia pubblici sia privati, per il miglior perseguimento delle finalità istituzionali;

e) costituire e/o partecipare e/o concorrere alla costituzione di enti la cui attività sia rivolta al perseguimento di finalità analoghe.

Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione può avvalersi di volontari, in conformità alle previsioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. 117/2017.

La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente. Le attività diverse sono individuate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 - Principi e valori fondamentali di riferimento

La Fondazione è dotata di autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, ed opera improntando la propria attività a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

La Fondazione riconosce la centralità della persona, in quanto titolare del diritto alla salute, al benessere, alla qualità della vita e alle relazioni sociali.

I principi e valori che ispirano i programmi, l'organizzazione e l'attività della Fondazione ed i rapporti con gli utenti, fanno riferimento:

- a) ai principi di uguaglianza ed imparzialità nell'erogazione dei servizi;
- b) alla continuità organizzativa-assistenziale della rete dei servizi di cura ed assistenza, ai criteri di appropriatezza e personalizzazione dei progetti e degli interventi, secondo logiche di efficacia, efficienza ed economicità dei servizi e delle prestazioni;
- c) alla partecipazione dell'utente e della famiglia come fattore indispensabile per il miglioramento di qualità del progetto e dell'intervento di cura ed assistenza. A tal fine individua strumenti di relazione con le famiglie degli ospiti presenti.

La Fondazione sviluppa modelli organizzativi e gestionali che valorizzano il lavoro, la sua qualità professionale e la sua crescita, la responsabilità e il protagonismo degli operatori, come condizione fondamentale per promuovere qualità crescente all'utenza, personalizzazione del servizio, partecipazione delle famiglie e della società ai processi e agli interventi di cura ed assistenza.

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della Fondazione è costituito da beni immobili e beni mobili. Essi risultano dagli appositi registri degli inventari. Il patrimonio può essere incrementato con:

- acquisti, lasciti, donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- contributi a destinazione vincolata.

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dalla dotazione patrimoniale così come indicata nell'atto di trasformazione in persona giuridica di diritto privato;
- dai beni mobili e immobili comunque pervenuti alla Fondazione con tale specifica destinazione o destinati per deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad incrementarlo.

I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata ad incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici o privati derivanti dall'esercizio delle attività di cui all'art. 2 e i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio di

Amministrazione, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3, D. Lgs. 117/2017.

Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali ed in particolare devono essere reimpiegati nelle attività di natura sanitaria e sociosanitaria.

Art. 5 - Organi

Sono organi della Fondazione:

1. Il Consiglio di Amministrazione
2. Il Presidente
3. Vicepresidente
4. L'Organo di Controllo
5. Il Revisore Legale

Art. 6 - Il Consiglio di Amministrazione: composizione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) membri effettivi che durano in carica cinque anni.

consiglieri sono nominati/designati come segue:

- numero 3 (tre) dal Consiglio Comunale di Canneto sull'Oglio, nominati secondo criteri individuati da specifico regolamento comunale per la nomina dei consiglieri di competenza del Consiglio Comunale;
- numero 1 (uno) dal Sindaco del Comune di Canneto sull'Oglio;
- numero 3 (tre) dal Consiglio di Amministrazione uscente.

Il Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza, convocata dal Presidente uscente, nomina il Presidente e un Vicepresidente. Il Consiglio, così convocato, è presieduto dal Consigliere più anziano di mandato o, a parità di condizioni, dal Consigliere più anziano di età. Un consigliere non può essere eletto Presidente per più di due mandati consecutivi.

Ai sensi dell'art. 79, comma 3, lett. b-bis del D. Lgs. 117/2017 per la carica di consigliere non è previsto il riconoscimento di alcuna indennità di funzione ad eccezione del rimborso delle spese debitamente documentate e sostenute per l'espletamento del mandato.

Il Consiglio di Amministrazione, con apposito atto, determinerà l'indennità di funzione spettante al Direttore Generale, ove nominato, nei limiti previsti dal Codice del Terzo settore in punto di trasparenza e proporzionalità.

Art. 7 - Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione

I Consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere rinominati senza interruzioni di mandato. La carica decorre dalla data della prima adunanza del nuovo Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino alla data di naturale scadenza: entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione e sino alla medesima, effettuata ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, rimane in carica il Consiglio uscente.

Pertanto, 90 (novanta) giorni prima della data di scadenza per fine mandato, devono essere attivate le procedure per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione; a tal fine il Presidente, entro il termine di cui sopra, comunica ai

soggetti titolari del diritto di nomina dei Consiglieri ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto, la scadenza per compimento del mandato richiedendo, nel contempo, di procedere alle designazioni di competenza.

Art. 8 - Decadenza e cessazione dei Consiglieri

I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipano per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio, decadono dalla carica. Della decadenza ne prende atto il Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente successiva al verificarsi della medesima.

In tutti i casi in cui, durante il mandato, venissero a mancare uno o più Consiglieri, dopo la presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione, il Presidente entro 10 giorni dalla stessa ne dà comunicazione, affinché si provveda alla nomina in surroga, al soggetto titolare della competenza alla nomina, e cioè:

- al Consiglio Comunale di Canneto sull'Oglio in caso di morte, rinuncia o decadenza di uno dei tre componenti designati dal Consiglio stesso;
- al Sindaco del Comune di Canneto sull'Oglio, in caso di morte, rinuncia o decadenza del componente nominato dal Sindaco;
- al Consiglio d'Amministrazione, in caso di morte, rinuncia o decadenza di uno dei tre componenti designati dal Consiglio stesso.

I Consiglieri, nominati in surroga, restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Qualora venisse meno, contestualmente, la maggioranza dei Consiglieri per dimissioni, decadenza o per altra causa, l'intero Consiglio si intende decaduto: nel caso suddetto il Responsabile Amministrativo della Fondazione, entro 5 (cinque) giorni dal verificarsi di tale fattispecie, inoltra la richiesta di rinnovo del nuovo Consiglio di Amministrazione ai soggetti titolari del diritto di nomina, così come previsto dall'art. 6 del presente Statuto.

Art. 9 - Incompatibilità alla carica di Consigliere

Non possono essere nominati consiglieri della Fondazione coloro che:

- 1) si trovano nelle situazioni previste dall'art. 58, 1° c. e art. 60 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, nonché dall'art. 2382 del Codice Civile;
 - 2) sono stati sottoposti a procedura fallimentare nei cinque anni precedenti la nomina;
 - 3) si trovano in situazione debitoria o di contenzioso nei confronti della Fondazione.
- Sono altresì incompatibili con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione: il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali del Comune di Canneto Sull'Oglio oltreché i dipendenti della Fondazione stessa e del Comune di Canneto sull'Oglio.

Le incompatibilità devono essere rimosse entro 30 (trenta) giorni dalla nomina. In caso di inadempimento l'interessato decade automaticamente dalla carica di Consigliere della Fondazione.

Art. 10 - Convocazioni, adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione convocato dal Presidente o in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente si riunisce, di norma, presso la sede della Fondazione.

Il Consiglio si riunisce almeno ogni trimestre e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga utile o necessario, ovvero venga richiesto in forma scritta, con indicazione delle materie da trattare, da almeno 4 (quattro) Consiglieri. In questo ultimo caso il Presidente deve riunire il Consiglio entro 15 (quindici) giorni.

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli

interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 (ventiquattro) ore prima in caso di urgenza. Gli inviti possono essere trasmessi anche con posta elettronica o con strumenti elettronici o informatici in grado di comprovare l'avvenuta ricezione della convocazione.

In fase di insediamento del nuovo Consiglio, il Presidente uscente convoca il Consiglio di Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di naturale scadenza del Consiglio da lui presieduto o, in caso di mancata nomina dei nuovi Consiglieri nei tempi previsti dall'art. 7 dello Statuto, dalla data del provvedimento di nomina della maggioranza qualificata dei cinque settimi dei componenti del Consiglio.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti, e con accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere di trattare argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione di norma partecipa il Responsabile Amministrativo della Fondazione e/o suo delegato, che funge da Segretario e cura i verbali delle sedute.

Alle sedute possono altresì essere invitate, con funzioni consultive, le persone ritenute utili o necessarie in funzione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 11 - Adozione delle deliberazioni

Il Consiglio, validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, adotta le deliberazioni a maggioranza dei membri presenti. Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti ed hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni inerenti nomina dei Consiglieri di Amministrazione, modifiche allo Statuto, dismissioni dei beni patrimoniali indicati nell'atto di trasformazione in relazione al disposto dell'articolo 17, comma 2, del d. lgs. n. 207/2001, con il contestuale reinvestimento dei relativi proventi e l'estinzione della Fondazione, devono essere adottate con il voto favorevole di almeno 5 (cinque) componenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Le funzioni di Segretario verbalizzante, in caso di assenza del Responsabile Amministrativo, sono affidate dal Presidente ad uno dei Consiglieri intervenuti.

I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o controversie loro proprie o verso gli enti cui appartengono.

Si devono inoltre astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente a servizi, somministrazioni o appalti di opere nell'interesse dei corpi cui appartengono, o comunque soggetti alla loro amministrazione, vigilanza o tutela.

Art. 12 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 26 comma 7 D. Lgs. 117/2017, il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun Consigliere ha diritto di ottenere, dagli uffici, copia di atti notizie e informazioni utili ai fini dell'espletamento del mandato, nel rispetto dei limiti della ragionevolezza e secondo le modalità organizzative disposte dalla Fondazione.

Al Consiglio di Amministrazione competono i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, avvalendosi delle funzioni e dei poteri del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alle attività della Fondazione e decide anche sulla destinazione delle rendite del Patrimonio.

Spetta al Consiglio di Amministrazione tra l'altro:

- a) deliberare le modifiche statutarie e le deliberazioni concernenti lo scioglimento della Fondazione, da sottoporre alle competenti autorità a norma di legge;
- b) adottare i Regolamenti per l'organizzazione e la gestione della Fondazione e le loro modifiche e gli atti interpretativi ed applicativi ed i regolamenti relativi alle modalità di erogazione dei servizi e ai rapporti con i diversi portatori di interesse della Fondazione;
- c) approvare il Budget previsionale annuale e definire gli obiettivi ed i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione;
- d) approvare il Bilancio di esercizio annuale e la relazione sulla gestione e sulle attività della Fondazione;
- e) approvare il Bilancio sociale, ove previsto per legge;
- f) nominare e revocare l'Organo di Controllo, fissandone il compenso su proposta del Presidente;
- g) vigilare e controllare l'esecuzione delle deliberazioni e verificare la rispondenza dei risultati della gestione ai programmi della Fondazione;
- h) deliberare l'accettazione di donazioni e lasciti;
- i) documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse;
- j) deliberare il conferimento, nelle forme previste dalla legge, di eventuali specifiche funzioni e responsabilità al Presidente della Fondazione ovvero ai singoli componenti del Consiglio di Amministrazione o al Responsabile Amministrativo o ad altri funzionari della Fondazione;
- k) nominare 3 (tre) dei 7 (sette) membri del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione, scelti tra persone che condividano le finalità della Fondazione ETS e siano dotate di comprovata onestà e competenza. Gli Amministratori dovranno, possedere, alternativamente o congiuntamente, esperienza in uno dei seguenti ambiti:
 - Gestione di enti e amministrazioni pubbliche;
 - Gestione di enti operanti nel sanitario o socio-sanitario;
 - Gestione di enti operanti nel terzo settore o organizzazioni non profit;
 - Attività professionali, accademiche coerenti con lo scopo istituzionale della Fondazione;
 - Competenze amministrative e/o gestionali di aziende o servizi analoghi;
 - Competenze tecniche, giuridico/legali, amministrative o finanziarie.

Art. 13 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con enti, amministrazioni pubbliche e private, operatori privati e associazioni operanti in ambiti ritenuti utili alla Fondazione.

Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, determina l'ordine del giorno delle sedute e svolge funzione propulsiva del Consiglio stesso regolandone i lavori, esercita tutte le funzioni e i poteri attribuiti dal Consiglio di Amministrazione con specifici atti.

Nei casi di comprovata urgenza e sempre che non sia possibile convocare il Consiglio di Amministrazione, il Presidente adotta i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse della Fondazione, sottoponendoli al Consiglio alla prima seduta utile e comunque entro i successivi 30 (trenta) giorni.

Art. 14 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione, assume le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Negli atti compiuti dal Vice Presidente si deve dare atto del motivo di assenza o impedimento del Presidente.

Se fossero contemporaneamente assenti o impossibilitati ad esercitare la carica sia il Presidente che il Vice presidente, le loro funzioni sono assunte dal Consigliere più anziano per data di nomina o, in caso di contemporaneità di nomina, dal Consigliere più anziano per età.

Art. 15 - Organo di controllo

L'Organo di Controllo è monocratico ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Al componente dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Allo stesso può spettare un'indennità di funzione definita dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 - Il Revisore Legale

Al superamento delle soglie previste dall'articolo 31 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, è istituito il Revisore Legale dei Conti monocratico. Il Revisore Legale viene nominato dal Sindaco del Comune di Canneto Sull'Oglio e deve essere scelto nell'ambito del Registro dei revisori legali.

Al Revisore Legale si applicano le incompatibilità previste per i componenti del Consiglio di Amministrazione riportate all'articolo 9.

Esso dura in carica per tre anni, con decorrenza dalla data di nomina, ed è rinominabile. In caso di anticipata cessazione dalla carica il sostituto deve essere nominato entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione e dura in carica per tre anni con decorrenza della data di nomina.

Il compenso è determinato nei limiti massimi di cui ai decreti legge 21 giugno 1995, n. 236, e 21 giugno 1995, n. 239, convertiti dalla legge di conversione 3 agosto 1995 n. 336.

Il Revisore Legale deve vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili.

Il Revisore Legale redige una propria relazione di accompagnamento al Bilancio di esercizio, necessaria per l'approvazione dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore Legale può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione: deve obbligatoriamente partecipare alla seduta di approvazione del Bilancio Consuntivo.

Può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione.

Art. 17 - Il Direttore Generale

Il Direttore Generale, se previsto con motivata deliberazione del Consiglio, è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

L'incarico di Direttore Generale può essere conferito, con contratto di diritto privato, a soggetto scelto tra il personale dell'Ente in possesso di adeguata professionalità, competenze gestionali multidisciplinari e di management, ovvero l'incarico di Direttore può essere conferito anche al di fuori della dotazione organica della Fondazione, con contratto di diritto privato, a soggetti in possesso dei requisiti sopra riportati.

Può essere nominato anche uno dei membri del Consiglio: in quest'ultimo caso, al Consigliere incaricato delle funzioni previste dal presente articolo, non viene riconosciuta alcuna indennità di funzione ad eccezione del rimborso delle spese debitamente documentate per l'espletamento del mandato.

In sede di nomina il Consiglio di Amministrazione attribuisce la gestione ordinaria ed eventualmente parte delle sue funzioni al Direttore Generale.

Il Direttore Generale rappresenta il vertice gestionale e organizzativo della Fondazione.

Al Direttore Generale compete la responsabilità di provvedere all'attuazione degli indirizzi assunti dal Consiglio di Amministrazione, al quale relaziona sull'attività svolta, collabora strettamente con il Presidente e svolge funzioni di segretario nelle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale si occupa della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa rientrante nella gestione ordinaria della Fondazione, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale, di coordinamento, di controllo. E' titolare dei rapporti sindacali e dei procedimenti disciplinari.

L'incarico di Direttore Generale può essere revocato, con un preavviso di 30 (trenta) giorni dal Consiglio di Amministrazione con atto motivato in ragione della valutazione negativa dell'operato e/o del venir meno del rapporto fiduciario.

Art. 18 - Esercizi sociali

L'esercizio sociale ha inizio l'1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno. La Fondazione redige il bilancio di esercizio, ai sensi della normativa vigente, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio d'esercizio, relativo all'anno precedente, con il parere del Revisore Legale.

Il Consiglio deve inoltre approvare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il budget previsionale di gestione relativo all'anno successivo.

Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, la Fondazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

Art. 19 - Durata ed estinzione della Fondazione

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere, nei termini di legge, a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.

Laddove fosse impossibile provvedere nei termini di cui al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione nominerà un liquidatore che provvederà alla liquidazione e alla relativa devoluzione del patrimonio residuo a favore di altri ETS residenti o con sede operativa a Canneto sull'Oglio, o ai fini di pubblica utilità indicate dal Consiglio di Amministrazione stesso o dal Consiglio Comunale, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 20 - Norma finale

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibili, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

La Fondazione inizia ad essere retta secondo il presente Statuto dal giorno in cui la stessa è iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sezione altri enti del terzo settore.

F.to Rocca Claudio -

GIAMPIERO PONDRANO ALTAVILLA notaio - sigillo